

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2019 il giorno 22 del mese novembre, alle ore 15.00 in Roncà (VR) via Duello,33, si sono riuniti i signori:

| | |
|-----------------------|--|
| RANIERI SONIA | nata a Roma il 07/08/1976 ivi residente in via M. Provenzale,9 C.F. RNRSNO76M47H501H |
| BOZZETTI FERNANDO | nato a Soresina (CR) il 06/06/1961 residente a Annicco (CR) via Donatore del Sangue, 7; C.F. BZZFNN61H06I849E |
| ZANONI PAOLA ANNALISA | nata a Cremona il 18/06/1970 residente in Annicco via Donatori del sangue, 7; C.F. ZNNPNN70H58D150P |
| CHIAVARELLO CARMELO | n. Campofelice di Roccella (PA) il 01/01/1971 residente a Roma via M. Provenzale,9; C.F. CHVCML71A01B532Q |
| OTTORINI IDA BRUNELLA | nata a San Bonifacio il 26/01/1964 residente a Roncà' via Duello,33; C.F. TTRDRN64A66H783P |
| PICCINO MARINO PIO | nato a Verona il 28/05/1946 e residente a Ronca' via Duello,33; C.F. PCCMNP46E28L781I |
| DEGLI AGOSTINI ELENA | nata a Padova il 19/03/1975 residente a Campo San Martino via San Lorenzo,66; C.F. DGLLENE75C59G224X |
| LIVRON FABIANA | nata a Monza il 15/07/1977, residente a Desio via Portichetto,25; C.F. LVRFBN77L55F704Y |
| LA SPADA FABIO | nato a Desio (MI) il 18/08/1976 residente in via Montale,32 C.F. LSPFBA76M18D286S |

allo scopo di costituire l'Associazione di Promozione Sociale "ATRX", acronimo di "alfa talassemia legata al cromosoma x".

I soci fondatori, approntano ed approvano lo Statuto, su cui l'Associazione farà riferimento integralmente e sostanzialmente per la propria attività, che verrà allegato al presente atto.

Deliberano di eleggere il Consiglio Direttivo composto da tre membri:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Ranieri Sonia | alla carica di Presidente |
| Bozzetti Fernando | alla carica di vice presidente |
| Ottorini Ida Brunella | alla carica di segretaria |

Risultano aver ricevuto voti, nell'ordine, anche i signori:

Livron Fabiana e La Spada Fabio che subentreranno in caso di necessaria sostituzione.

Il signor La Spada Fabio ricoprirà il ruolo di tesoriere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dallo statuto e dalla legge.

Il Presidente viene invitato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le agenzie competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi 22 novembre 2019.

La riunione termina alle ore 17.35

Sottoscrittori:

Ranieri Sonia *[Signature]*

Bozzetti Fernando *[Signature]*


Ottorini Ida Brunella *[Signature]*

Zanoni Paola Annalisa *[Signature]*

Chiavarello Carmelo *[Signature]*

Piccino Marino Pio *[Signature]*

Degli Agostini Elena *[Signature]*



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 2
Aurelio

N. 6862
Serie 3
Data 5/12/19

REGISTRATO
CON EURO
2000
IL DIRIGENTE

Livron Fabiana

Fabiana Livron

La Spada Fabio

La Spada Fabio

STATUTO ASSOCIAZIONE ATRX

TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

ART:1: denominazione e sede.

E' costituita, nel rispetto delle norme del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione del Terzo Settore denominata: "Associazione di Promozione Sociale ATRX" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è apartitica e aconfessionale; l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o se operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in via Marcello Provenzale, 9 scala A int.6 nel Comune di Roma; l'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2: statuto, sua efficacia ed interpretazione.

L'associazione di promozione sociale, viene disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del D. Lgs n° 117 del 03/07/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 del Codice Civile.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

L'Assemblea potrà deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per disciplinare gli aspetti organizzativi particolari.

TITOLO II: OGGETTO

ART. 3: finalità e attività.

L'Associazione esercita in via esclusiva più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; le attività che si propone di svolgere sono prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro famigliari avvalendosi in modo prevalente dell'azione di volontariato degli stessi associati; le attività saranno perciò rivolte alla realizzazione di progetti inerenti:

1. Utilità sociale
2. Ricerca scientifica indirizzata allo studio della sindrome dell'alfa talassemia x linked
3. Tutela dei diritti civili
4. Assistenza sociale
5. Assistenza socio sanitaria in favore di persone affette da sindrome di alfa talassemia x linked e dei loro familiari direttamente coinvolti
6. Progetti per creare prospettive future per persone affette dall'alfa talassemia x linked

L'associazione potrà poi svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie nei limiti consentiti dalla normativa vigente, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

In particolare l'associazione ha per scopo la beneficenza, inclusa la concessione di di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme derivanti dalla gestione patrimoniale o da donazioni

appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) dell'art 10 del D.Lgs 460/97 per la realizzazione diretta di progetti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali e rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs 117/2017

L'Associazione di promozione sociale opera nell'intero territorio nazionale.

TITOLO III : norme sul rapporto associativo

ART. 4: Norme sull'ordinamento interno


L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non ci sono differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e i doveri nei confronti dell'associazione.

ART 5; ammissione a socio, perdita della qualifica.

- 1- Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano alla realizzazione delle attività previste dallo statuto.
- 2- Possono associarsi anche gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'associazione intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 3- Gli enti giuridici sono rappresentati dal loro Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal consiglio direttivo.
- 4- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo determinato, fermo restando il diritto al recesso.

ART. 6; procedura di ammissione

- 1- Il numero degli associati non viene definito ma in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo richiesto dalla Legge; se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere sotto tale limite legale, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 2- L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale; l'ammissione viene comunicata al richiedente e annotata nel libro degli associati. Nella domanda viene precisato che il richiedente si impegna ad accettare e rispettare le regole statutarie, i regolamenti interini ed ogni decisione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, inoltre si impegna anche a partecipare alle assemblee.
- 3- Il Consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
- 4- L'accoglimento della domanda è comunicata dal Consiglio Direttivo entro 30 gg dalla delibera e il nuovo socio deve essere iscritto nell'apposito libro dei soci.
- 5- In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato, motivandola, la decisione entro 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento; l'interessato entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo con istanza motivata inviata tramite raccomandata a/r o Pec, così da accertarne la ricezione. L'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.



6- Le domande di ammissione dei minori di età dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale risponde dei confronti dell'associazione di tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

7- La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

ART. 7: diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno diritto di;

- 1- Partecipare all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo
- 2- Essere informati di tutte le attività dell'associazione e parteciparvi
- 3- Di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di esaminare i libri sociali secondo le regole di elencate in successivo articolo, di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola col pagamento della quota associativa, di denunciare fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di;

- 1- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; devono versare quando prevista, la quota associativa con le modalità ed i tempi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 2- Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni

ART. 8: cause di cessazione del rapporto

La qualità di associato si perde per:

- 1- Recesso volontario: ogni associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- 2- L'associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 3- Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, o delle deliberazioni degli organi statutari;
- 4- Aver arrecato all'associazione danni gravi, sia di tipo materiali che morali.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo pec o raccomandata a/r o altro mezzo attestante la ricezione. L'assemblea sarà convocata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il contraddittorio.


L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Contro l'esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

TITOLO IV :norme sul volontariato

ART.9: volontario e attività di volontariato.

- 1- I volontari se presenti sono persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e prestano la loro attività a titolo gratuito e spontaneo
- 2- L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo occasionale
- 3- La qualità di volontario è perciò incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo, subordinato ed altro, retribuito dall'Associazione.



- 4- L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

TITOLO V: organi sociali

ART. 10: Sono organi dell'Associazione:

- 1- l'Assemblea dei soci;
- 2- Il Consiglio Direttivo;
- 3- Il Presidente.

ART. 11: Assemblea e suoi compiti.


- 1- L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati, iscritti al libro soci e in regola col versamento annuale della quota associativa.
- 2- Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce, all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 3- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, presieduta dal presidente l'Associazione o in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede assembleare. È inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o da almeno il 50% più uno degli associati.
- 4- La convocazione deve pervenire per iscritto, anche a mezzo invio di e-mail, agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale orario e data di seconda convocazione.
- 5- Delle riunioni dell'Assemblea vengono redatti verbali sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante; vanno conservati presso la sede dell'Associazione.
- 6- L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria: è straordinaria quella convocata per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. Negli altri casi è ordinaria.

ART. 12: competenze e quorum dell'Assemblea ordinaria.

- 1- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente o per delega.
- 2- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per email o per telefonata in diretta purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.
- 3- È compito dell'assemblea: approvare il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio direttivo, resoconto dell'attività annualmente svolta, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, delibera sulla esclusione degli associati, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART 13: competenze e quorum dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Pierluigi" and "B. Zucchi".

ART: 14: il Consiglio Direttivo; composizione e durata in carica

- 1- Il Consiglio Direttivo, di seguito C.D. ,governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2- Il C.D. È composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, compreso il Presidente. I primi membri del consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 3- Dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti; almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
- 4- Non può essere nominato consigliere, il fallito, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART 15; Il consiglio direttivo; regole di convocazione, funzionamento e voto


- 1- Il C.D. è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei consiglieri. La convocazione deve essere inviata per iscritto almeno 4 giorni prima della data della riunione con l'indicazione del luogo, ora, data e ordine del giorno.
- 2- Il consiglio può riunirsi anche in videoconferenza, ed è validamente costituito quando sono presenti tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza.
- 3- Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni sulle persone, per le quali si procede con voto segreto
- 4- Di ogni riunione si redige verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 16 competenze del Consiglio Direttivo

- 1- Si applica l'art.2382 del Codice Civile e nel caso di conflitto di interesse di componente, si applica l'art. 2475-ter dello stesso Codice.
- 2- Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge e per statuto di pertinenza dell'Assemblea; in particolare: amministra l'Associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea, predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di attività sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea, cura gli ulteriori eventuali adempimenti di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio, stipula contratti e accordi inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (di seguito Runt), disciplina l'ammissione di nuovi associati di cui accoglie o rigetta le domande di iscrizione all'Associazione. Inoltre può delegare uno dei membri dell'associazione a compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 17: cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1- La carica di Consigliere si perde per dimissioni, rassegnate con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, revoca da parte dell'assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione.
- 2- Sopraggunte cause di incompatibilità di cui all'art. 14 n. 4.
- 3- Perdita della qualità di associato.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the middle, and a signature on the right with the number '130' written below it.

- 4- Nel caso in cui cessi dall'incarico uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere la loro riconferma.
- 5- Nel caso in cui cessi l'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 18: il Presidente.

- 1- Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei votanti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2- Il Presidente dura in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza di mandato o per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'Assemblea.
- 3- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo C.D.
- 4- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D. ,svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce al C.D. in merito alla sua attività, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta, in caso di necessità provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 5- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, revoca da parte dell'assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o per altro comportamento lesivo della stessa, sopraggiunte cause di incompatibilità, perdita della qualità di associato.

ART. 20: libri sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati, b) il libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico, c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, d) il registro dei volontari.

Tutti i libri vanno conservati e aggiornati a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola col versamento della quota annuale sociale, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti tutti presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata all'organo competente.


ART. 21: risorse economiche.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. Che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante; copia di ogni convenzione viene custodita presso la sede dell'Associazione.

I beni mobili eventualmente collocati nella sede dell'Associazione vengono elencati in apposito inventario conservato nella sede stessa e consultabile dai soci.

ART. 22: bilancio sociale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Pierluigi", "Maurizio", "Stamini", and "Brunello".

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; viene predisposto dal C.D. ,redatto ai sensi e modi previsti dagli articoli 13, 14, 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione; esso deve rappresentare in modo veritiero e corretto l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea in riunione ordinaria, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il "Runts" entro il 30 giugno dello stesso anno.

ART.23: utili e patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24: responsabilità dell'Associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e rispondono personalmente e solidamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato, sono assicurati per infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

ART. 25: disposizioni finali.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Enrico Brucchi
Giovanni Marchetti
Dorotea Elia
Gloria Marchetti
Giovanni Paolo Ammaliato
Anna Maria Marchetti
Stefano Bozzelli
Daniela Brunelle
Giovanni Marchetti